



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **205** di Registro

Seduta del 14-06-2023

Il Presidente: Alessandro RAPINESE

Il Segretario Generale: Dott.ssa Maria Lamari.

Sono presenti al momento della votazione:

RAPINESE ALESSANDRO	SINDACO	Presente
ROPERTO NICOLETTA	VICE SINDACO	Presente
ANSELMI NICOLETTA	ASSESSORE	Presente
FONTANA ALBERTO	ASSESSORE	Presente
CAPPELLETTI MICHELE	ASSESSORE	Assente
CIABATTONI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
DORIA MONICA	ASSESSORE	Presente
COLOMBO ENRICO	ASSESSORE	Presente
QUAGLIARINI FRANCESCA ROMANA	ASSESSORE	Presente

OGGETTO: DEFINIZIONE INDIRIZZI ALLE SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D. LGS. N. 175/2016 E DELL'ART. 18 DEL D.L. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 133/2008. ANNUALITA 2023-2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) prevede che *“le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti e limiti alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*;
- che lo stesso art. 19, comma 6, prevede che le società sono tenute a garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5, tramite propri provvedimenti, da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello;
- che lo stesso art. 19, comma 7, prevede che i provvedimenti e i contratti di cui ai commi precedenti siano pubblicati sul sito istituzionale delle società e degli enti pubblici soci e che, in caso di mancata o incompleta pubblicazione, siano applicate le sanzioni di cui agli artt. 22 comma 4, 46 e 47 comma 2, del D.Lgs. 33/2013;
- che l'art. 2, comma 1, lettera b) del TUSP definisce “ controllo” *“...la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;
- che l'art. 2, comma 1, lettera m) del TUSP definisce “società a controllo pubblico” *“...le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*;

Visto altresì l'atto di indirizzo ex art. 154 comma 2 del T.U.E.L.L. 267/2000, datato 12 luglio 2019, con il quale il Ministero dell'Interno invita ad un intervento legislativo in grado di rimuovere l'incertezza in ordine alla definizione di “società in controllo pubblico” risultante dalle lett. b) ed m) dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 175/2016;

Preso atto che, secondo i più recenti sviluppi giurisprudenziali (Corte dei Conti sez. Controllo Veneto, del. 18/2021/PAR del 29.1.2021 – Tar Emilia Romagna, sent.n.858 del 28.12.2020), *“nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché sono vincolate – in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale – ad esprimersi all'unanimità,(...) per l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”*. Resta quindi escluso che il controllo congiunto possa desumersi da comportamenti univoci o concludenti o dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Verificato che, ai sensi della normativa sopra richiamata, nell'ambito delle società partecipate dal Comune di Como, si ravvisa la fattispecie di controllo diretto ex art. 2359 c.c. soltanto con la società Como Servizi Urbani S.r.l., in quanto l'Ente detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale e pertanto si considera quale società *in house*;

Verificato che ai sensi della normativa sopra richiamata, nell'ambito delle società partecipate dal Comune di Como vi sono le seguenti Società a partecipazione pubblica di maggioranza:

- Como Acqua S.r.l., (l'Ente detiene una partecipazione pari al 2,090% del capitale sociale), come società a controllo analogo congiunto;
- Villa Erba S.p.A. (l'Ente detiene una partecipazione pari al 7,312% del capitale sociale) i cui soci pubblici non esercitano "congiuntamente" il controllo;
- Spt Holding S.p.A., (attualmente il comune di Como detiene una partecipazione pari al 41,7% del capitale sociale. A conclusione del processo di fusione inversa per incorporazione della società Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A. in SPT Holding S.p.A., la partecipazione dell'Ente sarà pari al 35,74%) i cui soci pubblici non esercitano "congiuntamente" il controllo;

Verificato inoltre che la società del Politeama S.r.l. in liquidazione, sebbene l'Ente detenga una partecipazione pari all'81,6325% del capitale sociale, non è interessata dal dettato dell'art. 19 del TUSP trovandosi nelle fasi finali della liquidazione;

Considerato pertanto che l'unica società per la quale, ai sensi del citato art. 19 del D.Lgs. 175/2016, l'Ente deve definire obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, contemperando l'esigenza di contenere la spesa con l'erogazione di prestazioni soddisfacenti da parte della società medesima, è la Como Servizi Urbani S.r.l., società in *house providing*, partecipata al 100% del capitale sociale;

Rilevata pertanto la necessità di formulare con il presente provvedimento gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento per la società Como Servizi Urbani S.r.l.;

Considerato che l'auspicato contenimento delle voci di spesa non deve costituire un ostacolo all'eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta dalla società e deve quindi essere conciliato con tale eventualità, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione;

Ritenuto pertanto di definire per il triennio 2023-2025:

- i seguenti indirizzi generali sul complesso delle spese di funzionamento della Como Servizi Urbani S.r.l.:
 - a) perseguimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale cioè dell'equilibrio fra i costi e i ricavi, fra le entrate e le uscite finanziarie, fra l'attivo e il passivo;
 - b) uniformità della gestione operativa ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento della spesa, in particolare quella del personale mediante una previa valutazione di tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività amministrativa;
 - c) attenzione al contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi alle spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, alle spese per materiali di consumo, cancelleria, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni;
 - d) per quanto rileva le spese relative al personale, divieto di assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali;
 - e) per quanto attiene gli oneri contrattuali, l'eventuale distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, dovrà essere valutata ed effettuata sulla base di criteri oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi e di obiettivi significativi assegnati raggiunti;
- i seguenti indirizzi specifici su alcune voci di spesa significative e rientranti nell'aggregato delle spese di funzionamento della Como Servizi Urbani S.r.l.:
 - f) per quanto riguarda gli affidamenti di incarichi e l'acquisto di beni e servizi dovranno essere disposti nel rispetto del nuovo codice dei contratti pubblici ex D.Lgs n. 36 del 31.03.2023;

- g) per quanto riguarda le spese del personale, non adottare provvedimenti di aumento non obbligatorio del livello di inquadramento contrattuale del personale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività e non applicare incrementi retributivi non previsti o eccedenti i limiti previsti dal contratto collettivo applicato;

Visto l'art. 18 del D.L. 112/2008, convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le ulteriori modificazioni, come intervenute, da ultimo, con il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP): *“Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di Riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati (...).”*;

Considerato che il Comune è socio di una Azienda Speciale Consortile per la gestione di servizi sociali, (Azienda Sociale Comasca e Lariana), cui viene impartito pertanto quale indirizzo specifico:

1. Attuare il *principio di contenimento dei costi del personale*, in coerenza con il citato art. 18 del D.Lgs. 112/2008, a prescindere dagli obblighi imposti dalla normativa;
2. Non adottare provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale del personale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività;
3. Non applicare incrementi retributivi non previsti o eccedenti i limiti obbligatori previsti dal contratto collettivo applicato
4. Perseguimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, cioè dell'equilibrio fra i costi e i ricavi, fra le entrate e le uscite finanziarie, fra l'attivo e il passivo;
5. Uniformità della gestione operativa ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento della spesa, mediante una previa valutazione di tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività amministrativa

Preso atto che gli obiettivi specifici da fissarsi con il presente provvedimento completano quanto contenuto nel DUP;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.EE.LL.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore del Settore 14, Risorse Finanziarie – Società Partecipate e Provveditorato;

Visto il parere di legittimità favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 103, comma 2, del vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal Direttore del Settore 14, Risorse Finanziarie – Società Partecipate e Provveditorato;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di definire per il triennio 2023-2025, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, gli indirizzi di cui alla parte narrativa del presente provvedimento e che qui si richiamano integralmente, per la Como Servizi Urbani S.r.l., società in *house providing* partecipata al 100% del capitale sociale;
2. di definire per il triennio 2023-2025, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 112.2008, convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, gli indirizzi di cui alla parte narrativa del presente provvedimento e che qui si richiamano integralmente, per la Azienda Sociale Comasca e Lariana;
3. di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento costituiscono gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento. Le modalità di affidamenti di incarichi e l'acquisto di beni e servizi dovranno essere disposti nel rispetto del nuovo codice dei contratti pubblici ex D.Lgs n. 36 del 31.03.2023, i principi generali di riferimento per le politiche assunzionali e di contenimento degli oneri del personale, a cui la Como Servizi Urbani S.r.l. dovrà porre la massima attenzione;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Como Servizi Urbani S.r.l. e all'Azienda Sociale Comasca e Lariana per i dovuti atti di recepimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016;
6. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire agli Enti interessati di avviare l'iter di adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alessandro RAPINESE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Lamari

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*
